



ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

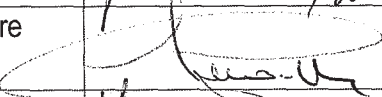
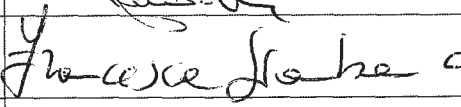
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 158 del registro data <u>21.12.2021</u>	OGGETTO: Aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000.
---	---

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:40 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il ^vSindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore III Finanze, Dott.ssa G.M.C. Galanti, n. 15 del 21/12/2021, avente per oggetto: “Aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore III Finanze, Dott.ssa G.M.C. Galanti, n. 15 del 21/12/2021, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
ex Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 15

Del 21/12/2021

OGGETTO:

Aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000.

La sottoscritta Grazia Maria C. Galanti, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- l'articolo 9 del decreto legge n.78/2009, in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. La tempestività è connessa al rispetto dei termini di pagamento contrattuali o legali;
- il D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, prevede, all'art.4, per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pagare debiti connessi a transazioni di natura commerciale entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o da richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni (art. 4, comma 2). Tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni *"quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione"* a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto. Gli articoli 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale (indipendentemente da un atto di costituzione in mora), a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno con importo forfettario pari ad € 40,00 (salvo prova di danno maggiore). L'articolo 7 prevede la nullità dell'accordo sulla data del pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali in essere.

Richiamati:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, come completato con l’approvazione del D.Lgs.126/2014;
- L’art.183, comma 8 del TUEL, aggiornato con le modifiche apportate al decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125 che così recita: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
- La Circolare del MEF n.5/2016 che prevede “nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710)”.

Vista la legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30/12/2018 (commi 859 e seguenti), la quale introduce, a decorrere dall’anno 2020, con rinvio al 2021, misure più restrittive a garanzia dell’effettività dei pagamenti, con norme che il comma 858 definisce “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” ai sensi dell’art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera della C.S. adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015, che disciplina, al Titolo III - Sezione 1 e 2, la gestione delle entrate e della spesa, dettando, tra l’altro, disposizioni organizzative finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di pagamento;
- le *“Misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti”* deliberate con atto della Giunta Municipale n° 52 del 22/03/2013, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa e regolamentare di recente emanazione.

Considerato che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività

dell'Ente puntando sulla digitalizzazione, nonché alla riqualificazione degli uffici e delle procedure di riscossione delle entrate al fine di garantire l'allineamento dei tempi di riscossione a quelli di scadenza, delle obbligazioni;

Ritenuto, pertanto, delineare gli indirizzi necessari per dare piena attuazione all'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 e altre norme nel frattempo emanate, avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

PRECISATO, quindi, che tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente che intendano adottare provvedimenti che comportino l'assunzione di impegni di spesa (determinazioni) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa (deliberazioni) dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009, nonché dell'articolo 183, comma 8 del TUEL hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ora sostituito con il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710 della legge di stabilità 2016 , n.208/2015));

RISCONTRATO inoltre che il bilancio armonizzato degli enti locali prevede l'affiancamento agli stanziamenti di competenza delle previsioni di cassa per la prima annualità e ciò comporta che gli stanziamenti per la parte della spesa rivestono carattere autorizzatorio non derogabile per cui la corretta applicazione dei principi contabili costituisce presupposto essenziale per poter rispettare le regole in termini di flussi finanziari;

PRECISATO, altresì che tutti i Responsabili dei Settori sono inoltre chiamati, per quanto di competenza, a velocizzare la riscossione delle entrate, ponendo particolare attenzione ai residui attivi;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

Dato atto altresì che:

- con deliberazione consiliare n° 135 del 03/09/2014 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 1, comma 537/bis della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con funzioni di Consiglio Comunale n° 16 del 06/10/2015 è stato rimodulato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, 2° periodo del D.Lgs. N° 267/2000;
- con nota prot. 83509 del 12/06/2017, acquisita al protocollo in pari data al n. 17149, il Ministero dell'Interno ha richiesto all'Ente un aggiornamento del medesimo piano da parte dell'organo competente, con contestuale riformulazione dello schema istruttorio;
- con delibera n. 37 del 16/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, così come da richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno;
- con delibera n. 167/2019/PRSP la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

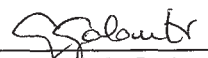
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

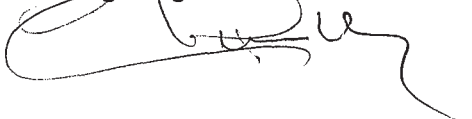
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. **DI APPROVARE**, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 e delle altre disposizioni di legge le misure organizzative indicate nell'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente che intendano adottare provvedimenti che comportino l'assunzione di impegni di spesa (determinazioni) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa (deliberazioni) dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno) ora sostituito con la legge di stabilità 2016 che prevede il conseguimento di un " saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali " (articolo 1, comma 710 della legge di stabilità. N.208/2015);
3. **DI DARE ATTO** inoltre che in base a quanto stabilito dall'art.183, comma 8) del TUEL al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno da interpretare a partire dal 2016 con il " conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali" (articolo 1, comma 710 - legge di stabilità 2016, n.208/2015);
4. **DI STABILIRE** che, qualora lo stanziamento di cassa per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
5. **DI DARE ATTO** che tutti i Responsabili di Settori sono inoltre chiamati, per quanto di competenza, a velocizzare la riscossione delle entrate, ponendo particolare attenzione ai residui attivi;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
7. **DI PUBBLICARE** le presenti misure adottate sul sito internet dell'ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito;
8. **DI DARE MANDATO** ai Responsabili di Settore, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene l'aspetto contabile, di verificare che le determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;
9. **DI DICHIARARE** con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore III Finanze


dott.ssa G.M.C. Galanti

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
Rag. Guglielmo Scimonello





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
ex Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n° 15 del 21 DIC. 2021

OGGETTO: Aggiornamento misure organizzative e procedure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8) del D. Lgs. 267/2000.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 21 DIC. 2021

Il Capo Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 21 DIC. 2021

Il Capo Settore III Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti)



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



MISURE ORGANIZZATIVE
FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009,
nonché articolo 183, comma 8) del TUEL)



Adottate con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



PREMESSA

L'articolo 9 del decreto legge n.78/2009, in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. La tempestività è connessa al rispetto dei termini di pagamento contrattuali o legali.

A tale proposito il D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, prevede, all'art.4, per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pagare debiti connessi a transazioni di natura commerciale entro il termine legale di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o da richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni (art. 4, comma 2).

Tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni *“quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”* a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto.

Gli articoli 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale (indipendentemente da un atto di costituzione in mora), a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno con importo forfettario pari ad €40,00 (salvo prova di danno maggiore).

L'articolo 7 prevede la nullità dell'accordo sulla data del pagamento nel caso in cui le clausole pattuite risultino gravemente inique per il creditore, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali in essere.

Richiamati:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, come completato con l'approvazione del D.Lgs.126/2014;
- L'art.183, comma 8 del TUEL, aggiornato con le modifiche apportate al decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125 che così recita: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
- La Circolare del MEF n.5/2016 che prevede "nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710)".

La legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30/12/2018 (commi 859 e seguenti) introduce, a decorrere dall'anno 2020, rinviato al 2021, misure più restrittive a garanzia dell'effettività dei pagamenti, con norme che il comma 858 definisce "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione. È opportuno chiarire che secondo la giurisprudenza costituzionale la materia del coordinamento della finanza pubblica non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema (cfr. Corte Cost. n. 8/2013 e n. 272/2015).

In pratica il legislatore, consapevole della grave criticità connessa ai ritardi nei pagamenti dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di bloccare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, ha previsto (comma 861) che i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante PCC, ***"tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"***. Non sarà più possibile elaborare l'indicatore di tempestività dei pagamenti attraverso le piattaforme in uso da parte dei vari enti o mediante fogli di calcolo autonomi; i tempi di pagamento debbono essere elaborati direttamente dalla PCC cui vengono agganciate le fatture elettroniche e gli ordinativi di pagamento, emessi attraverso l'infrastruttura Siope+.

La norma prevede che a decorrere dal 2020, una volta elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio precedente, gli enti che non rispettano i termini di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 (calcolato come termine medio complessivo per tutte le transazioni commerciali), entro il 31 gennaio debbono procedere, con delibera di giunta, a stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della missione 20, denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, per un importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell'entità del ritardo rispetto al termine europeo di pagamento; tale obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito.

Sul Fondo non è possibile assumere impegni di spesa né disporre pagamenti; esso a fine



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



esercizio confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione. Si tratta, in pratica, di un accantonamento – ulteriore agli altri fondi previsti dall'art. 167 del Tuel e dal principio contabile 4/2 – che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa.

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera della C.S. adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015, che disciplina, al Titolo III - Sezione 1 e 2, la gestione delle entrate e della spesa, dettando, tra l'altro, disposizioni organizzative finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di pagamento;
- le *“Misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti”* deliberate con atto della Giunta Municipale n° 52 del 22/03/2013, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa e regolamentare di recente emanazione.

In definitiva gli enti locali sono chiamati ad una revisione complessiva dell'organizzazione del ciclo passivo per assicurare la tempestività dei pagamenti, puntando sulla digitalizzazione, nonché alla riqualificazione degli uffici e delle procedure di riscossione delle entrate al fine di garantire l'allineamento dei tempi di riscossione a quelli di scadenza delle obbligazioni.

Per cercare di rispondere ai nuovi adempimenti richiesti che, a fronte di una consolidata riduzione delle risorse da trasferimento, continuano a sterilizzare (bloccare) capacità di spesa dell'Ente, unitamente all'aumento delle percentuali di incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, dei fondi vincolati e di quelli previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016 e smi inerenti le perdite delle società partecipate, l'Ente, in coerenza con le suindicate disposizioni, si rende necessario attivare una riprogrammazione delle attività fornendo i necessari indirizzi operativi e misure organizzative dettagliate nei punti seguenti.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



MISURE ORGANIZZATIVE

1) **BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA:** al fine dell'elaborazione del bilancio preventivo di cassa e quindi sincronizzare le scadenze delle passività ed i possibili incassi delle attività occorre che i singoli Settori provvedano a predisporre, per ciascuna voce di entrata e di spesa, il programma riferito ai flussi di entrata e di spesa:

- per i residui passivi mantenuti in contabilità in quanto non scaduti, individuare le scadenze delle obbligazioni provvedendo in sede di redazione del rendiconto ad eliminare le economie e le voci a cui non corrispondono obbligazioni esigibili;
- per le spese d'investimento predisporre il cronoprogramma dei pagamenti e delle relative fonti di finanziamento con indicazioni delle singole scadenze al fine della verifica di compatibilità sia in relazione alle situazioni debitorie iscritte nei residui attivi e passivi e sia in relazione ai nuovi investimenti inseriti nel bilancio previsionale;
- per la gestione di competenza valutare con estrema rigosità e in base all'andamento storico degli incassi e dei pagamenti le previsioni di cassa per le obbligazioni attive e passive esigibili nell'anno;
- il responsabile del servizio economico – finanziario, acquisite da tutti i Settori dell'Ente le informazioni, corredate delle bozze di cronoprogramma delle previsioni di cassa in termini di riscossioni e pagamenti dell'anno, provvederà alla verifica di compatibilità con gli equilibri generali di cassa nei termini che seguono:
 - esistenza del fondo di cassa al termine dell'esercizio considerato nelle due componenti: fondi liberi e fondi vincolati, definendo per questi ultimi le varie componenti analitiche;
 - valutare il complessivo afflusso di risorse previsto i termini di cassa da parte di tutti i responsabili dei servizi, competenza e residui, sottoponendo tale valutazione a verifica di "veridicità" quale rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si prevede si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento analizzando che le singole poste siano state sottovalutate o sopravvalutate secondo una specifica analisi di controllo, tenuto conto degli andamenti storici;
 - predisporre un quadro di sintesi che permetta all'amministrazione di valutare eventuali problematiche nel garantire gli equilibri di cassa previsionali che tengano conto di quanto disposto dall'art.166 del TUEL che al comma 2 quater prevede che nella missione "fondi e accantonamenti" all'interno del programma "Fondo di riserva" gli enti locali debbono iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo;
 - il quadro di sintesi predisposto dovrà tenere conto dei flussi di entrata e di spesa per periodi e, nel caso in cui si evidenziano in certi periodi carenze di liquidità di cassa con l'eventuale necessità di ricorso all'anticipazione di cassa, dovrà comunque obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



31/12 dell'esercizio. Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non potranno superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

2) **APPROVAZIONE PEG (Piano Esecutivo di Gestione):** il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP – Documento Unico di Programmazione - per la successiva attività gestionale da parte dei responsabili dei Settori - è redatto sia in termini di competenza e sia di cassa.

Con il medesimo si individuano gli obiettivi della gestione e si affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei Settori.

3) **ENTRATE:** Gli atti gestionali di accertamento delle entrate debbono essere corredati della necessaria documentazione di supporto come stabilito dai principi contabili e dal vigente regolamento e contenere la ragione del credito, il titolo giuridico di supporto, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. I dati come riportati nell'atto gestionale debbono essere trasfusi in modo puntuale nella contabilità dell'ente, per cui, sono da evitare diciture generiche. Il software dovrà essere strutturato in modo che i contenuti dell'atto gestionale siano trasfusi informaticamente nel sistema contabile.

L'atto gestionale di accertamento delle entrate è obbligatorio per tutte le tipologie di entrata e dovrà essere corredato dalle verifiche e delle attestazioni riguardanti:

- la compatibilità del medesimo in termini di competenza e di cassa con le previsioni del bilancio e in linea con i tempi contenuti nel cronoprogramma;
- eventuali discordanze con la programmazione, interessando il servizio economico finanziario per gli adempimenti di competenza;
- nel caso l'atto contenga accertamenti di entrata di dubbia o di difficile esazione indicare nell'atto l'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che in sede di bilancio è stato stanziato;
- riportare il cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011 in linea con quello predisposto in sede di approvazione del bilancio;
- verifica che l'entrata sia o non da ritenersi vincolata ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e che inoltre si tratta o meno di entrata ricorrente;
- che non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

L'Atto gestionale di accertamento di entrata sottoposto alla verifica e ai riscontri del servizio economico finanziario, preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avrà cura di apporre il visto di regolarità contabile sull'atto gestionale di accertamento delle entrate e il conseguente accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso di entrate di dubbia esazione e di restituire l'atto nel caso in cui lo stesso non contenga i presupposti di legge, con segnalazione ai competenti organi delle anomalie riscontrate.

4)**SPESE:** In relazione all'impegno di spesa che consegue ad una obbligazione giuridicamente perfezionata esso deve essere contenuto in apposito atto gestionale (determina) del responsabile del Settore, il quale deve verificare ed attestare gli elementi costitutivi del medesimo consistenti nella ragione del credito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione nonché la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziarie le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. Pertanto così come per gli atti gestionali di accertamento delle entrate anche per le determinazioni di impegno di spesa il software dovrà essere predisposto in modo che gli elementi presupposto siano in modo informatico registrati nella contabilità dell'ente.

I responsabili dei Settori avranno cura di accertare preventivamente all'adozione della determina di impegno di spesa la sussistenza della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzioni di impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio, le assegnazioni di risorse perfezionate con il PEG e, in relazione ai flussi di cassa, al cronoprogramma dei pagamenti elaborato con il bilancio di previsione di cassa in stretta correlazione con il cronoprogramma dei pagamenti e delle riconosciuto come compatibile in sede di approvazione del bilancio di cassa nei termini sopra descritti.

La determina di impegno di spesa dovrà contenere l'attestazione, resa ai sensi dell'art.183, comma 8 del TUEL, che "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno". Il patto di stabilità interno è stato sostituito con la legge di stabilità 2016 con il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710)";

Il responsabile del servizio finanziario, rilascia il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. A seguito delle rilevazioni contabili avvenute in modo informatico sui rispettivi capitoli di bilancio conseguenti all'adozione delle determinazioni di impegno datate, sottoscritte e numerate diverranno efficaci con il visto di attestazione di copertura del servizio finanziario.

5) LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: ISTRUZIONI OPERATIVE.

La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore, della somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato, della regolarità fiscale e contributiva/previdenziale.

Procedimento – Il processo di liquidazione della spesa si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) liquidazione tecnica e amministrativa: il Responsabile di posizione organizzativa responsabile dell'attuazione della spesa, accerta, a seguito della sottoscrizione, che:

- la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali, requisiti merceologici e tipologici concordati;
- la regolarità fiscale, contributiva/previdenziale della fornitura, lavoro o prestazione attestata dalla documentazione a corredo;

b) liquidazione contabile: il Responsabile del Servizio Finanziario, riscontra, a seguito dell'apposizione del visto ai sensi dell'art. 184, comma 4 del T.u.o.e.l., che:

- la spesa è stata preventivamente impegnata, che la somma rientra nei limiti dell'impegno e che i conteggi esposti sono corretti;
- la documentazione fiscale, contributiva/previdenziale a corredo è corretta sotto l'aspetto delle disposizioni vigenti in materia.

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del Bilancio e regolarmente impegnata.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa, nello specifico e in ordine alle diverse tipologie di spesa:

- a) acquisto di beni: fornitura resa correttamente;
- b) prestazioni di servizi: prestazione eseguita correttamente;
- c) trasferimenti/contributi: atto di attribuzione della sovvenzione/contributo;
- d) lavori: stato di realizzazione/esecuzione dell'intervento.

In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il Responsabile del procedimento amministrativo della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Al 31/12, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

Contenuti – La liquidazione deve individuare i seguenti elementi:

- a) il creditore o i creditori;
- b) la somma dovuta;
- c) le modalità di pagamento;
- d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
- e) il capitolo e il macroaggregato di spesa al quale la stessa è stata imputata;



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



- f) la causale;
- g) il regime fiscale vigente (scissione dei pagamenti/inversione contabile, ecc.)
- h) la scadenza o gli accordi contrattuali per casi particolari;
- i) presenza/assenza di eventuali cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento
- l) il CIG (laddove previsto dalla normativa vigente);
- m) il CUP (laddove previsto dalla normativa vigente);
- m) il c/c dedicato (laddove previsto dalla normativa vigente);
- o) il DURC o certificato di regolarità contributiva (laddove previsto dalla normativa vigente).

Attestazione della regolarità – Riscontrata l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento costitutivo dell'impegno di spesa, la regolarità della fornitura/prestazione/lavoro, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale e contributiva/previdenziale, la presenza dei requisiti qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, il Responsabile di posizione organizzativa, sotto la propria responsabilità, attesta la regolarità dei controlli effettuati dandone atto nella liquidazione della spesa.

Con la liquidazione della spesa, il Responsabile di posizione organizzativa proponente attesta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta esecuzione e/o fornitura/lavoro, anche parziale qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi/lavori prefissati.

Trasmissione al Servizio finanziario – La liquidazione del Responsabile di posizione organizzativa è trasmessa a sua firma, al Servizio Finanziario, corredata dei documenti giustificativi completi di cui sopra, in tempo utile per il pagamento secondo la vigente disciplina di riferimento.

Rilevanza patrimoniale – In caso di liquidazione di spesa rilevante ai fini della variazione del patrimonio dell'Ente, oltre agli elementi di cui in precedenza, la liquidazione dovrà contenere gli elementi essenziali per la corretta contabilizzazione nelle scritture economico patrimoniali e inventariali dell'Ente. La liquidazione potrà essere adottata dopo avere preso in carico i beni acquistati e aver provveduto alla loro inventariazione.

Attestazione finanziaria – Il Servizio Finanziario, esegue il riscontro sulla regolarità, l'esattezza della documentazione trasmessa e il rispetto delle disposizioni fiscali, riscontrando che la somma da pagare rientri nei limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al Bilancio.

Non conformità – Nel caso in cui si rilevino irregolarità della liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, la liquidazione stessa viene restituita al servizio proponente, comunicando l'indicazione delle misure da promuovere per la regolarizzazione.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



6) TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI EX ART. 4 DEL D. LGS. N° 231/2002 COME INTEGRATO DAL D.LGS. N° 192/2012 - ISTRUZIONI OPERATIVE.

Termini di pagamento

Il D. Lgs. n° 192/2012, integrando il precedente D.Lgs. n° 231/2002, con l'art. 4 ha disposto i seguenti termini di pagamento validi per tutte le tipologie di contratti pubblici (prestazioni di servizi, fornitura di beni, lavori pubblici).

In particolare per le prestazioni di servizi e le forniture, l'art. 4, comma 2 dispone i seguenti termini di pagamento:

- a) **trenta giorni** dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Ed ancora, al comma 4 dell'art. 4 si prevede che: << *Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.*>>

L'art. 5 della legge 3 maggio 2019, n. 37 traspone negli appalti pubblici, con vigenza dal 28 maggio 2019, gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. La norma riformula l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e individua i riferimenti per il versamento dei corrispettivi agli appaltatori. La disposizione stabilisce, anzitutto, al comma 1, che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni che decorrono dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Si specifica, quindi, come momento di decorrenza del termine quello di formalizzazione dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al quale le Amministrazioni devono emettere contestualmente o, al massimo entro 7 giorni, i certificati di pagamento



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



relativi. L'applicazione di tale modalità si estende anche alle forniture di beni e servizi per effetto del comma 2 dello stesso articolo 5 il quale prevede che, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Interruzione dei termini di pagamento per verifica

In caso di non conformità della fornitura o della prestazione, o di mancata regolarità amministrativa, contributiva e/o fiscale/contributiva, i responsabili in indirizzo dovranno procedere senza indugio a comunicare l'interruzione dei termini di pagamento provvedendo altresì a darne comunicazione anche al servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili.

Requisiti e aspetti procedurali

In considerazione di quanto esposto risulta indispensabile reingegnerizzare i processi di lavoro definendo una chiara tempistica delle operazioni di realizzazione della spesa affinché si possano rispettare i termini di pagamento e non incorrere nel pagamento degli interessi moratori, nel risarcimento delle spese di recupero e nelle sanzioni previste per pagamenti effettuati in ritardo.

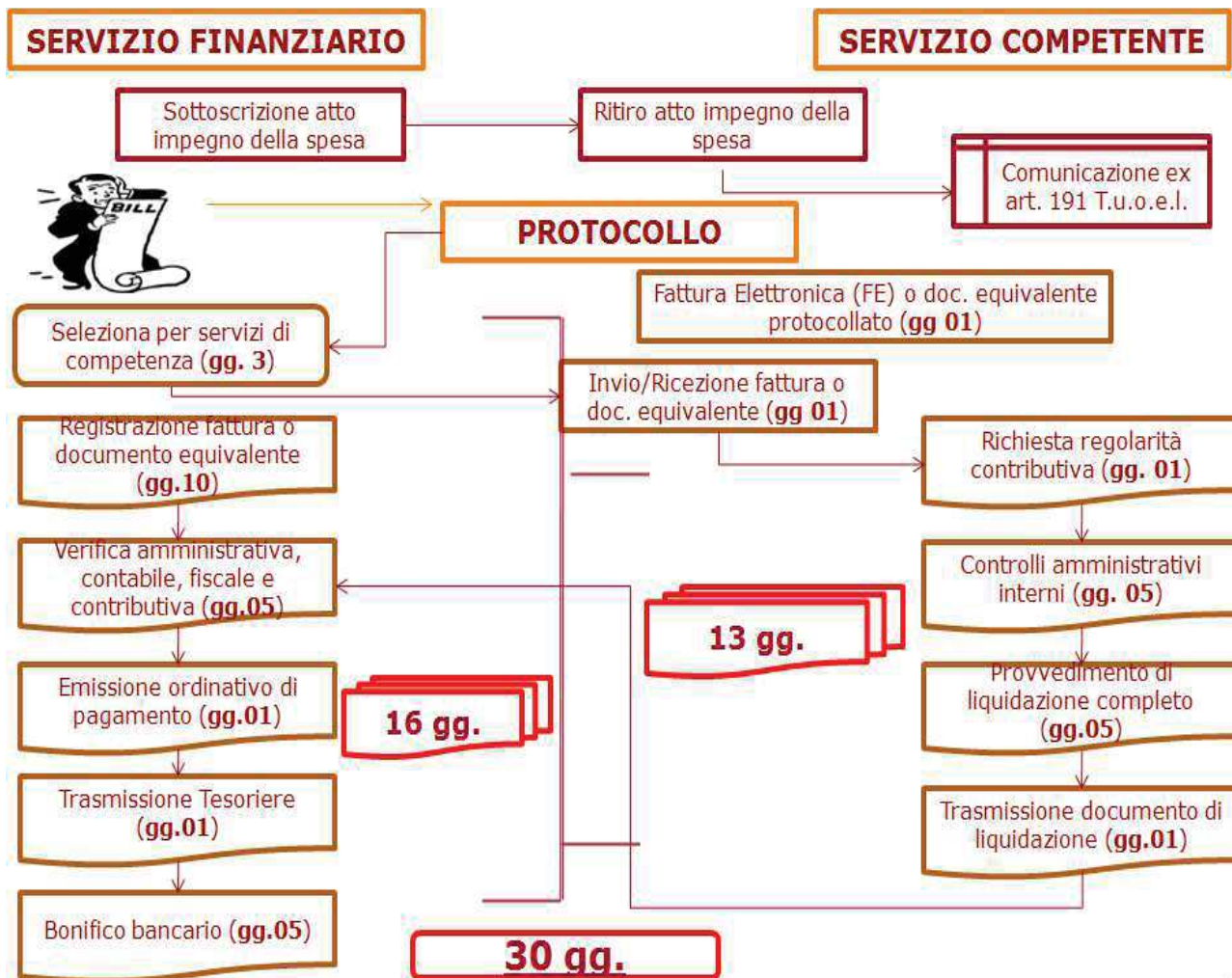
Quale requisito indispensabile per l'osservanza degli obblighi di rispetto dei termini di pagamento è la corretta assunzione degli impegni di spesa e la successiva comunicazione al terzo fornitore ex art. 191 del D.Lgs. n° 267/2000. Una non corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n° 267/2000 provocherà ritardi nei pagamenti con addebiti di interessi, recuperi e l'applicazione di sanzioni.

Di particolare interesse risultano gli aspetti procedurali per garantire il pagamento entro i termini normativamente previsti. A tal fine, si è impostata una apposita *Flow Chart* (diagramma di flusso) per definire gli ambiti di responsabilità, la tempistica e gli adempimenti in capo ad ogni singolo servizio dell'Ente.

Di seguito si riporta la matrice delle responsabilità:



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della
Provincia di Ragusa
Settore III Finanze



1

Si confida in un pronto riscontro e adempimento di quanto definito, impartendo apposite ed approfondite istruzioni ai collaboratori che opereranno sui processi di realizzazione della spesa.

7) REGIME DELLE RESPONSABILITÀ E MISURE SANZIONATORIE

E' di tutta evidenza che un non corretto adempimento e rispetto della normativa in esame potrebbe comportare l'addebito di interessi di mora e oneri accessori da parte dei fornitori con un aggravio dei costi a carico dell'ente e la configurabilità di ipotesi di responsabilità erariale a carico dei soggetti inadempienti.

Fermo restando l'onere di denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario a carico di tutti i soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego che nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare ipotesi di responsabilità, dovranno essere valutati eventuali azioni di responsabilità disciplinari a carico dei soggetti inadempienti conformemente alle vigenti disposizioni contrattuali e in particolare con il regolamento dei procedimenti disciplinari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 11/05/2018.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 21.12.2021:

- ☒ perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
☐ decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata